



Città di Albino

- COPIA -

(Albi)

Provincia di Bergamo

Piazza Libertà, 1 - 24021 - 00224380162 - Tel. 035759911 - Fax 035754718

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Deliberazione N. 13 del 23/04/2012

Codice Ente 10004

OGGETTO: I.M.P. IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (COSIDDETTA IMU) -
ISTITUZIONE TRIBUTO - APPROVAZIONE REGOLAMENTO -
DETERMINAZIONE ALIQUOTE

L'anno duemiladodici, addì ventitre del mese di aprile alle ore 20.00, nella Sala Civica "Aldo Moro", in seduta pubblica, ordinaria di prima convocazione, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge sull'Ordinamento delle Autonomie Locali e dallo Statuto, vennero convocati i componenti del Consiglio Comunale.

Il Segretario Generale Dott.ssa Gravallesse Immacolata provvede alla redazione del presente verbale e all'appello risultano:

N.	Cognome e Nome	P	A	N.	Cognome e Nome	P	A
1	CARRARA arch. Luca	SI		12	NODARI Cristina		SI
2	PAPETTI Laura	SI		13	CAMPANA Marco	SI	
3	REMIGI Marcellino	SI		14	ESPOSITO Daniele	SI	
4	LUISELLI Gianmaria	SI		15	BIANCHI Marco	SI	
5	USUBELLI Giuseppe	SI		16	ZANGA Mirko	SI	
6	CAPPELLO Paolo	SI		17	CARRARA Davide		SI
7	NODARI Gianpietro	SI		18	ZANGA Davide		SI
8	MILANESE Laura Maria	SI		19	CASTELLETTI Sara	SI	
9	BENEDETTI Maria Giovanna	SI		20	RIZZI Piergiacomo	SI	
10	CUGINI Paola Maria	SI		21	TERZI Fabio	SI	
11	CORTINOVIS Dario	SI					

PRESENTI: 18 ASSENTI: 3

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente del Consiglio Marcellino Remigi, ai sensi dell'art. 3 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Comunali, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato posto al n. 2 dell'ordine del giorno prot. n. 8544 del 17/04/2012.

OGGETTO: I.M.P. IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (COSIDDETTA IMU) -
ISTITUZIONE TRIBUTO - APPROVAZIONE REGOLAMENTO -
DETERMINAZIONE ALIQUOTE

AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI E CONTABILI

Si esprime parere favorevole all'adozione del presente provvedimento in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Albino, li 17/04/2012

IL RESPONSABILE DELL'AREA
SERVIZI AMMINISTRATIVI E CONTABILI
F.to RAG. ENZA ZANGA

OGGETTO: I.M.P. IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (COSIDDETTA IMU) -
ISTITUZIONE TRIBUTO - APPROVAZIONE REGOLAMENTO -
DETERMINAZIONE ALIQUOTE

Alle ore 20.15 esce Rizzi - presenti 17, lo stesso alle ore 20.20 rientra - presenti 18.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214 con i quali viene istituita l'imposta municipale propria (IMP) a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, che anticipa in via sperimentale l'IMU del 2015, in tutti i comuni del territorio nazionale;

CONSIDERATO che per effetto della norma suddetta l'ICI di cui al titolo I - capo I - del D Lgs 504/1992 è stata sostituita con l'imposta municipale propria pertanto per l'esercizio 2012 e successivi non si applicherà più il regolamento ICI approvato con deliberazione di CC n. 10 del 13/2/2009;

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

VISTO l'art. 53 comma 16 della legge n.388/2000, così come modificato dall'art. 27 comma 8 della legge n.448/2001 e dalla legge 296/2006, in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle Entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I Regolamenti sulle entrate e le tariffe, purché approvati entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento anche se adottati successivamente all'inizio dell'esercizio;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 7,6 per mille, e 4 per mille con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione e di prevedere riduzioni;

TENUTO CONTO che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione

principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e non può superare l'imporo massimo di € 400;

EVIDENZIATO che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base dello 0,76 per cento. La quota di imposta risultante è versata dal contribuente allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria. Le detrazioni previste, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato pertanto sono carico del Comune;

CONSIDERATO che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni;

ATTESO che il versamento dell'imposta è effettuato esclusivamente con F24 con le modalità che dovranno essere stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate;

PRESO ATTO che il regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2012, data di istituzione dell'Imposta Municipale Propria, in via sperimentale;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta municipale propria e allo " Statuto dei diritti del contribuente", oltre ad intendersi recepite ed integralmente acquisite nel Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

SENTITO il parere della Commissione Consiliare Economia riunitasi in data 4/4/2012;

VISTO l'emendamento presentato dal Gruppo Consiliare Lega Nord - Lega Lombarda prot. 8271 del 12/04/2012, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante;

VISTO che tale emendamento è stato comunicato alla Giunta Comunale nella seduta del 16/04/2012 e sottoposto alla Commissione per l'Economia nella seduta del 19/04/2012;

VISTI i pareri sopra riportati espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

ACQUISITA agli atti la dichiarazione di conformità resa dal Segretario Comunale ai sensi dell'art.5 del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il termine per l'approvazione del bilancio di previsione è stato differito al 30 giugno 2012;

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000, sulle competenze del Consiglio Comunale;

VISTO il vigente Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari;

VISTO lo Statuto Comunale;

Illustra l'ass. Benintendi :

Il regolamento disciplina la nuova imposta. Ricorda le aliquote previste per il Comune di Albino. Ricorda che in Commissione si è evidenziata la necessità di introdurre una disciplina specifica per le pertinenze. E' giusto evidenziare i numerosi emendamenti in discussione volti a modificare la disciplina dell'Imu. Per questo si è prevista una norma di rinvio e comunque ulteriori interventi di modifica del regolamento.

Il Consigliere Esposito illustra l'emendamento proposto volto a modificare l'aliquota sulla prima casa compensata con un previsto emendamento nel bilancio 2012. In Commissione il testo dell'emendamento è stato modificato con conseguente parere favorevole del responsabile del servizio finanziario. La ragione per cui è stato proposto l'emendamento è quella di non aumentare la pressione fiscale. E' meglio che il Comune rinunci ad un'opera.

Benintendi la modifica in commissione permette l'espressione del parere tecnico favorevole. La richiesta di sacrifici cui è sottesa la stessa introduzione dell'IMU, ha portato a rivedere la tassazione sul reddito almeno sulla fascia più debole. E' stato necessario mantenere un equilibrio proporzionale. L'emendamento interviene su un intervento di manutenzione stradale sentito e comporta l'utilizzo di oneri in parte corrente. Nel redigere il bilancio si invece evitato di finanziare la parte corrente con oneri: per non peggiorare l'obiettivo patto e per l'incertezza delle entrate.

Il Consigliere Bianchi il segnale che si vuole dare ai cittadini è di alleggerire la pressione fiscale. Le famiglie sono già gravate ed è inutile un balzello sulle case. Inviata a fare scelte dirette e non toccare le tasche dei cittadini.

Il Consigliere Usubelli la riduzione dell'addizionale dell'irpef prevista va a vantaggio di tutti i cittadini

Il Consigliere Nodari invita ad essere coerenti con la scelta di non applicare gli oneri alla parte corrente.

Il Consigliere Esposito annuncia voto a favore: la riduzione di un punto Irpef comporta un aggravio inferiore alla riduzione di un punto IMU. Sarebbe stato meglio un intervento di meno e più soldi nelle tasche dei cittadini.

Il Consigliere Papeti ritiene non coerente l'emendamento con le richieste avanzate dagli stessi consiglieri di più servizi comunali.

Terzi annuncia voto di astensione in ragione della volontà di perseguire l'inapplicazione degli oneri alla parte corrente

Rizzi afferma che le previsioni di bilancio contraddicono le affermazioni del Sindaco circa la volontà di non voler introitare con l'applicazione dell'IMU più di quanto lo Stato trasferiva o il Comune introitava per l'ICI. Eppure le aliquote fanno prevedere entrate superiori. Gli oneri in parte correnti non vano utilizzati ma ricorda che nell'approvare la convenzione per il recupero della Ripa il Comunale ha rinunciato ad oltre 250 mila euro di oneri: sono 14 euro a cittadino neonati compresi!

Sindaco replica ricordando di aver detto che il comune non poteva costruire un bilancio con entrate inferiori a quelle previste nel precedente bilancio. Il Comune con un euro in meno rispetto all'anno precedente non poteva amministrare. Le aliquote consentono il solo mantenimento delle entrate che al momento sono solo previste e che dovranno essere verificate nell'effettiva portata. Sulla questione della Ripa si dichiara sicuro e felice della scelta. L'Amministrazione vuole incidere il meno possibile ma non può permettersi entrate inferiori a quelle previste nei precedenti bilanci

Benintendi evidenzia che le previsioni di spesa corrente rendono possibile verificare che le spese non sono state aumentate: sono state confermate le risorse per il sociale e per la scuola.

Non vi è effettuata una scelta per utilizzare l'IMU a finanziamento di nuove spese ma solo per mantenere i servizi minimi. Si sarebbe potuto aumentare le aliquote ma non si è fatto: la scelta è in linea con quanto deciso da altri Comuni. Occorrerà verificare l'effettivo gettito.

Esposito ricorda che il Sindaco nell'intervento ricordato da Rizzi si riferiva proprio all'Ici. Evidenzia che nel proporre l'emendamento si è chiesto una riduzione della spesa in conto capitale non in spesa per servizi.

Castelletti contrari perché le aliquote Imu non favoriscono né l'acquisto e la mobilitazione del mercato immobiliare in un momento già di stallo.

Usubelli ringrazia il Sindaco e Benintendi per il lavoro e la relazione svolto. Non tutti sono coscienti della situazione economica. Le risorse non sono più quelle del passato. La relazione previsionale programmatica, a pag. 7, indica le ragioni delle scelte che anche sull'aliquota prima casa sono eque. E' giusto spostare l'imposizione sui redditi passati non su quelli presenti.

Terzi i Comuni diventano gabellieri dello Stato: 2,5 milioni di Euro che vanno a Roma.

Esposito il voto contrario a seguito della non approvazione della proposta emendata. Non si condivide la scelta di tassare la prima casa.

Rizza annuncia voto contrario

Il contenuto integrale degli interventi è riportato nella registrazione depositata agli atti.

La votazione dell'emendamento presentato dal Gruppo Consiliare Lega Nord - Lega Lombarda prot. 8271 del 12/04/2012 da il seguente risultato:

con voti:

Favorevoli: 3 (Esposito, Bianchi, Zanga Mirko)

Contrari: 12

Astenuti: 3 (Rizzi, Terzi, Castelletti)

su n. 18 presenti e n. 15 votanti, espressi nelle forme di legge,

L'EMENDAMENTO viene RESPINTO.

Si passa quindi alla votazione dell'argomento in discussione, con voti:

Favorevoli: 12

Contrari: 6 (Rizzi, Terzi, Castelletti, Esposito, Bianchi, Zanga Mirko)

Astenuti: 0

su n. 18 presenti e votanti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

- 1) di istituire nel Comune di Albino l'imposta municipale propria , che anticipa L'IMU in via sperimentale, con decorrenza 01.01.2012.
- 2) di non approvare l'emendamento presentato dal Gruppo Consiliare Lega Nord - Lega Lombarda prot. 8271 del 12/04/2012.
- 3) di approvare l'allegato Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria, denominata IMP cosiddetta IMU.
- 4) di determinare con riferimento all'esercizio finanziario 2012 le aliquote dell'imposta municipale propria nelle seguenti misure:
 - aliquota base: 9 per mille
 - aliquota abitazione principale: 5 per mille
 - aliquota abitazioni locate: 8 per mille
 - aliquota abitazioni locate con contratto concordato con il comune: 5 per mille
- 5) di determinare con riferimento dall'esercizio finanziario 2012 la detrazione d'imposta per abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze nella misura prevista per legge pari a € 200,00 preso atto che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale nella misura massima di € 400.
- 6) di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2012, data di istituzione dell'Imposta Municipale Propria, in via sperimentale.
- 7) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

8) Inoltre con voti:

Favorevoli: 12

Contrari: 6 (Rizzi, Terzi, Castelletti, Esposito, Bianchi, Zanga Mirko)

Astenuti: 0

su n. 18 presenti e votanti, espressi nelle forme di legge, si dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 23/04/2012

OGGETTO: I.M.P. IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (COSIDDETTA IMU) -
ISTITUZIONE TRIBUTO - APPROVAZIONE REGOLAMENTO -
DETERMINAZIONE ALIQUOTE

F.to IL PRESIDENTE
MARCELLINO REMIGI

F.to IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA GRAVALLESE IMMACOLATA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio On Line il giorno 7 maggio 2012 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi dal 07/05/2012 al 22/05/2012

F.to IL MESSO COMUNALE
MARILISA VERZEROLI
p.c.c. IL DIPENDENTE ADDETTO
LIA NORIS

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio On Line del Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui ai sensi dell'art. 134 comma 3° del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, la stessa è divenuta ESECUTIVA in data 17/05/2012.

F.to IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA GRAVALLESE IMMACOLATA

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo Il Dipendente Addetto
Lia Noris

F.to IL PRESIDENTE
MARCELLINO REMIGI

F.to IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA GRAVALLESE IMMACOLATA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA Cd "I.M.U."

ARTICOLO 1 OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, che ne dispone l'anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale. L'applicazione a regime dell'imposta municipale unica è fissata al 2015. Il Regolamento viene adottato allo scopo di :

- a) ridurre gli adempimenti in capo ai cittadini;
- b) semplificare e razionalizzare i procedimenti di accertamento;
- c) potenziare la capacità di controllo e di verifica della platea contributiva;
- d) definire i criteri di stima per l'accertamento del valore delle aree fabbricabili;
- e) indicare i procedimenti per una corretta, efficace, efficiente ed economica gestione del tributo.

ARTICOLO 2 PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di immobili di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504. Con la definizione di fabbricati ed aree, ai fini dell'applicazione dell'imposta di cui all'articolo 1, si intende :

a) per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.

b) per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.

Per i fabbricati censiti al Catasto Fabbricati nelle categorie catastali "senza rendita" F/2, F/3 ed F/4 si considera come area edificabile prendendo come riferimento la superficie dell'area di "sedime" (area di ingombro del fabbricato sul terreno), moltiplicata per il numero dei piani ;

c) per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa.

d) per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di

deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo e da individuarsi da parte del contribuente.

e) per fabbricati rurali ad uso strumentale dell'attività agricola si intendono i fabbricati di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994 n. 133. Si riconosce carattere di ruralità ai fini IMU alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile e in particolare destinate:

- alla protezione delle piante;
- alla conservazione dei prodotti agricoli;
- alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento;
- all'allevamento e al ricovero degli animali;
- all'agriturismo;
- ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;
- alle persone addette all'attività di alpeggio in zona di montagna;
- ad uso di ufficio dell'azienda agricola;
- alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
- all'esercizio dell'attività agricola in maso chiuso.

ARTICOLO 3 ESCLUSIONI

1 - Sono esclusi dall'ambito di applicazione dell'imposta gli immobili che non sono classificabili come aree fabbricabili o fabbricati.

ARTICOLO 4 ESENZIONI

1. Sono esenti dall'imposta, ai sensi dell' art. 9, comma 8, D.Lgs 23/2011, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte :

a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

b) In forza dell'articolo 59, comma 1, lettera b), D.Lgs. n° 446/1997, si stabilisce di estendere l'esenzione dall'imposta anche agli immobili, ubicati nel territorio Comunale, posseduti dal Comune anche se non destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

2. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del decreto legislativo n. 504 del 1992, come di seguito riportate :

b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;

c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5- bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;

d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;

e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del

Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n.810 ;

f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984;

i) gli immobili posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222.

ARTICOLO 5 DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELL'IMPOSTA

1. Le aliquote sono determinate dal Comune con deliberazione di Consiglio Comunale avendo riguardo alle necessità di bilancio ed ai criteri di equità fiscale.

2 - Le aliquote sono approvate entro il termine fissato dalla legge statale per l'approvazione del Bilancio di previsione, con effetto per l'anno successivo .in caso di mancata approvazione si prorogano le aliquote deliberate per l'anno precedente

3 - Per usufruire di qualunque aliquota ridotta, a pena di decadenza, il contribuente presenta idonea autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, tacitamente rinnovata fino a che ne sussistono le condizioni, nel rispetto dei termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.

4. L'aliquota base è stabilita nella misura del 9 per mille

5. l'aliquota per l'abitazione principale e relative pertinenze è stabilita nella misura del 5 per mille

6. aliquota per immobili locati ad uso residenziale è stabilita nella misura del 8 per mille

7. aliquota per immobili locati con contratto concordato con il Comune è stabilita nella misura del 5 per mille

ARTICOLO 6 BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, e dei commi 4 e 5 dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214.

2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A (Abitazioni e/o Residenze) e nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), con esclusione della categoria catastale A/10 (Uffici e studi privati);

b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B (strutture di uso collettivo) e nelle categorie catastali C/3 (Laboratori per arti e mestieri), C/4 (Fabbricati e locali per esercizi sportivi) e C/5 (Stabilimenti balneari e di acque curative);

b-bis. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 (Istituti di credito, cambio ed assicurazione);

c. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 (Uffici e studi privati);

d. 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (categorie speciali a fine produttivo o terziario), ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 ((Istituti di credito, cambio ed assicurazione); tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1o gennaio 2013;

e. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1 (Negozzi e botteghe).

3. Per i fabbricati censiti al Catasto Fabbricati nelle categorie catastali "senza rendita" F/2, F/3 ed F/4 in zona agricola e rurale, fabbricati censiti al Catasto Terreni con qualità "Ente Urbano" per i quali risulta effettuato il tipo mappale senza dar corso al relativo accatastamento, e fabbricati comunque presenti sul territorio nazionale, anche se non iscritti in catasto, si dichiara il valore venale in comune commercio da utilizzare ai fini dell'applicazione dell'IMU., da moltiplicare per la superficie lorda complessiva del fabbricato, intesa quale superficie dell'area di "sedime" (area di ingombro del fabbricato sul terreno), moltiplicata per il numero dei piani ;

4 Per i fabbricati rurali iscritti al catasto terreni, nelle more della presentazione della dichiarazione di aggiornamento catastale di cui al D.L. 201/ 2011, l'imposta municipale propria è corrisposta, salvo conguaglio, sulla base della rendita delle unità similari già iscritte in catasto. Il conguaglio dell'imposta è determinato dai comuni a seguito dell'attribuzione della rendita catastale con le modalità di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. Per i fabbricati rurali iscritti al catasto terreni per i quali non è presentata dichiarazione al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nei confronti dei soggetti obbligati.

5. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto la base imponibile è determinata dal valore costituito dall'importo, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, aggiornato con i coefficienti indicati ai sensi dell' articolo 5 del Decreto Legislativo 504/1992.

6. Per le aree fabbricabili la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, così come definita in base all'art. 13 del presente regolamento.

ARTICOLO 7 SOGGETTI ATTIVI

1. I soggetti attivi dell'imposta sono il Comune in cui insiste, interamente o prevalentemente, la superficie dell'immobile oggetto di imposizione, e lo Stato per la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, (ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale) ,l'aliquota di base di cui art. 13 D.L. n. 201/2011, pari allo 0,76 per cento.

2 La prevalenza viene intesa per una quota parte non inferiore al 50% della superficie dell'immobile.

ARTICOLO 8 SOGGETTI PASSIVI

1. I soggetti passivi dell'imposta sono:

a) i proprietari di immobili ovvero i titolari di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività.

2. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.

3. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione

finanziaria, soggetto passivo è il locatario. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria. Il locatore o il locatario possono esprimere la procedura di cui al regolamento adottato con il Decreto del Ministro delle Finanze n. 701 del 19 aprile 1994, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali, ed estensione della procedura prevista nel terzo periodo del comma 1 dell'articolo 11, in mancanza di rendita proposta il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

Casi particolari di soggettività passiva:

- eredità giacente: soggetti passivi rimangono i chiamati all'eredità che assumeranno con effetto retroattivo la proprietà dei beni ereditati
- espropriazione per pubblica utilità: soggetto passivo rimane il proprietario espropriato sino a quando non viene emesso il decreto di esproprio
- sequestro giudiziario: autorizzato dal giudice quando ne è controversa la proprietà o il possesso ed è opportuno provvedere alla loro custodia o alla gestione temporanea attraverso la nomina di un custode- soggetto passivo rimane il proprietario
- sequestro giudiziario e confisca: - soggetto passivo rimane il proprietario sino alla confisca con la confisca la proprietà si trasferisce allo Stato

ARTICOLO 9 DEFINIZIONE DI FABBRICATO

1. Fabbricato è quella unità immobiliare che è iscritta al Catasto Edilizio Urbano con la attribuzione di autonoma e distinta rendita, ovvero quella unità immobiliare che secondo la normativa catastale deve essere iscritta al catasto per ottenere l'attribuzione della rendita catastale. I fabbricati iscritti a catasto nelle Gruppo Catastale "F", ancorché sprovvisti di rendita catastale, i fabbricati censiti al Catasto Terreni con qualità "Ente Urbano" per i quali risulta effettuato il tipo mappale senza dar corso al relativo accatastamento, i fabbricati rurali iscritti al catasto terreni per i quali non risulta presentata dichiarazione al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012, sono soggetti alla dichiarazione IMU ed al pagamento dell'imposta in base al valore determinato come da art. 6, commi 4 e 5, del presente Regolamento, ed in base al valore dell'area fabbricabile per i fabbricati in corso di costruzione e/o ristrutturazione, non ricompresi nel comma 4, art.6, del presente Regolamento.

2.. Si considera parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza, vale a dire quell'area che non avrebbe ragione di esistere in mancanza del fabbricato. In particolare perché si affermi l'esistenza di un rapporto pertinenziale occorre accertare la sussistenza di due elementi, quello oggettivo e quello soggettivo. Il primo è costituito dalla destinazione "durevole, funzionale e di servizio" tra una cosa e un'altra per il miglior uso di quest'ultima, e il secondo come volontà del proprietario della cosa principale diretta a porre la pertinenza a complementarietà o strumentalità funzionale della cosa principale. Si specifica inoltre che l'area di pertinenza non solo è priva di un autonomo valore di mercato, ma non è valutabile in termini di cubatura residua.

3 Sono inoltre considerate pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente le unità immobili classificate nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Alle pertinenze è riservato lo stesso trattamento tributario dell'abitazione principale. Qualora la pertinenza non fosse

stata dichiarata tale nella dichiarazione IMU originaria, il contribuente ha l'obbligo, in sede di prima applicazione, per avere diritto al beneficio, di produrre al Comune, apposita autocertificazione con gli estremi catastali della pertinenza, da presentarsi entro la scadenza del versamento della prima rata, così da permettere al Comune la regolarità degli adempimenti accertativi.

4 Il fabbricato è soggetto all'imposta dalla data di ultimazione dei lavori, certificata ai sensi di legge, o dalla data di residenza anagrafica, ovvero, se antecedente, dal momento in cui si verifica il suo effettivo utilizzo. Qualora in corso d'anno vi sia revisione della rendita per sopraggiunte modificazioni all'immobile la variazione della rendita catastale ha efficacia dall'adozione del provvedimento

5 Sono soggetti ad imposta i fabbricati costruiti abusivamente, a prescindere dalla presentazione della domanda di sanatoria edilizia ed il terreno sul quale è stato realizzato un fabbricato abusivo, seppure non qualificato dagli strumenti urbanistici quale area a destinazione edificatoria, deve comunque ritenersi edificabile ai soli fini tributari, dalla data di inizio lavori ove accertabile o desumibile con altri mezzi probatori.

ARTICOLO 10

UNITA' IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.

2. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione.

3. La detrazione o riduzione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

4. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione o la riduzione spetta a ciascuno di essi o in parti uguali o proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

5 L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche

al soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.

6 Si considerano abitazione principale ai soli fini dell'applicazione detrazione:

- le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

- gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.
7. Le condizioni attestanti il possesso dei requisiti per usufruire delle agevolazioni di cui al presente articolo dovranno essere dichiarate nella dichiarazione IMU e/o in apposita autocertificazione da presentarsi entro la scadenza del versamento della 1° rata;

ARTICOLO 11 FABBRICATI INAGIBILI ED INABITABILI

1. Le agevolazioni per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, di cui all'art.8, comma 1 del D.Lgs 504/92, sono abrogate a decorrere dal 1° gennaio 2012, come stabilito dall'art. 13, comma 14, lettera b) del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214.

ARTICOLO 12 AREA FABBRICABILE

1 - Area fabbricabile è qualsiasi terreno che sia suscettibile di utilizzazione edificatoria, sulla base degli strumenti urbanistici generali vigenti per l'anno di imposizione, così come specificato dal PGT vigente.

ARTICOLO 13 DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI

1 - I valori delle aree fabbricabili sono quelli venali in comune commercio alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione.

2 - I parametri su cui informare i criteri di valutazione sono, di massima, i seguenti:

- valori definitivamente accertati dall'Agenzia delle Entrate, ovvero dalle valutazioni da questa richieste all'Agenzia del Territorio;
- valori di esproprio;
- valutazioni rese dal Responsabile del Servizio Tecnico;
- il valore ricavabile dall'incidenza del valore dell'area rispetto a quello del fabbricato;
- zona territoriale di ubicazione;
- indice di edificabilità;
- destinazione d'uso prevista dal PGT;
- oneri per lavori di adattamento del terreno necessario per la costruzione.

La potenzialità di edificazione la si può desumere da:

- costituzione di uso esclusivo di lastrico solare, diritti di sopralzo di un edificio o di edificazione autorimessa interrata ai sensi della Legge Tognoli n. 122/89 o cessione volumetria a soggetto proprietario di area confinante.
- In caso di demolizione di fabbricato e ricostruzione dello stesso sull'area di risulta, oppure in caso di recupero edilizio effettuato ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettere c, d, e, della Legge 5 agosto 1978, n.457, sino alla data di ultimazione dei lavori di ricostruzione, ovvero fino al momento in cui il fabbricato è comunque utilizzato, si paga sull'area edificabile.

Il soggetto passivo che ravvisi fondati motivi incidenti sul valore dell'area e che reputi comunque opportuno dichiarare un valore imponibile inferiore a quello determinato in base ai commi precedenti, può rendere noti tali elementi all'ufficio Tributi che effettuerà opportune valutazioni in sede di controllo.

- In caso di espropriazione per pubblica utilità, l'indennità corrisposta all'espropriato è determinata nel rispetto della normativa di riferimento.

ARTICOLO 14
AREE FABBRICABILI COLTIVATE DA IMPRENDITORI AGRICOLI
E COLTIVATORI DIRETTI

1. La finzione giuridica secondo la quale non sono considerati edificabili (bensì agricoli) i terreni posseduti e condotti ai fini agricoli dai soggetti di cui all'articolo 9, comma 1, del D.Lgs. n°504/1992 si applica ai coltivatori diretti ed agli imprenditori agricoli iscritti negli elenchi ex SCAU.
2. Nel caso in cui il terreno sia condotto direttamente solo da uno o alcuni dei comproprietari, la finzione giuridica opera esclusivamente nei confronti dei contitolari in possesso dei requisiti di cui al comma 1, mentre per gli altri l'imposta municipale propria dovrà essere versata tenendo conto del valore venale dell'area fabbricabile, rapportata alla propria quota di possesso

ARTICOLO 15
VERSAMENTI

1. L'imposta è dovuta dai soggetti passivi per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma imposizione tributaria. Il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A tal fine, facendo riferimento alla data dell'atto di compravendita, se esso viene fatto dal 1° al 15 del mese l'obbligo, per quel mese, è in capo all'acquirente; se, invece, viene fatto dal 16 al 31 del mese, l'obbligo è in capo al cedente.
2. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune ed allo Stato, per le quote di rispettiva competenza, in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Nella seconda rata potrà essere effettuato l'eventuale conguaglio, fino alla concorrenza dell'intera somma dovuta per l'annualità di competenza.
4. Su specifica richiesta del contribuente in condizioni economiche di particolare disagio, esclusivamente per le abitazioni principali, pertinenze e fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola, può essere concessa la rateizzazione del pagamento con provvedimento formale dell'ufficio Responsabile d'imposta, previa richiesta scritta da presentarsi entro e non oltre il 30 maggio dell'anno di imposta, per un numero massimo di quattro rate con l'ultima scadenza entro e non oltre il 30 maggio dell'anno successivo.
5. Nel caso di accertamento riguardante più annualità d'imposta, qualora l'importo complessivo, comprensivo di sanzioni ed interessi, dovuto da soggetti titolari di pensione sociale, sia superiore a Euro 516,46, su richiesta del contribuente, lo stesso può essere rateizzato in quattro rate trimestrali.
6. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro trenta giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.
. Le condizioni economiche di particolare disagio sono rilevabili mediante l'applicazione dei criteri di cui al D.Lgs. 31.03.1998, n. 109 e/o successive disposizioni anche a livello regolamentare;
7. Il versamento dell'imposta è effettuato esclusivamente con F24 ai sensi art 17 D Lgs 241/1997 con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti tempestivamente effettuati ad un Comune diverso da quello competente, quando viene data comunicazione dell'errore entro due anni al Funzionario Responsabile della gestione dell'imposta.

8 Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, l'imposta è dovuta per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo di durata del procedimento ed è prelevata, nel complessivo ammontare, sul prezzo ricavato dalla vendita. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato dal curatore fallimentare ovvero dal commissario liquidatore entro il termine di tre mesi dal decreto di trasferimento degli immobili

9 L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 12,00 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

Riserva a favore dello Stato:

-la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, (ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale) ,l'aliquota di base di cui art. 13 D.L. n. 201/2011, pari allo 0,76 per cento

-la quota d'imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria

-le detrazioni ulteriori previste per legge non si applicano alla quota riservata allo Stato

ARTICOLO 16 DICHIARAZIONI

1. - I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti nel Comune, secondo le modalità previste dal D. Lgs 504/92 salvo i casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'ICI dipendono da atti per i quali sono applicabili le procedure telematiche previste dall'art. 3 bis del D Lgs 463/1997 (MUI). I contribuenti che hanno già assolto all'obbligo in materia ICI, non sono tenuti a presentare una nuova dichiarazione per gli immobili già dichiarati

2. In caso di morte del contribuente gli eredi e i legatari, che abbiano presentato la dichiarazione di successione contenente beni immobili, non sono obbligati a presentare la dichiarazione ai fini ICI salvo comunicare eventuali situazioni che possano dare diritto ad agevolazioni/riduzioni

3. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi semprechè non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; in tal caso il soggetto interessato è tenuto a comunicare le modificazioni intervenute, secondo le modalità di cui al comma.1.

ARTICOLO 17 ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA

1. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta municipale propria di competenza del Comune ed erariale, effettuate nei termini previsti dalla normativa vigente, sono svolte dal comune, al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni

2. Il contribuente può aderire all'accertamento secondo il disposto del Regolamento comunale adottato sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218.

3. Al personale addetto all'attività di gestione dell'Imposta Municipale Propria sono attribuiti, annualmente, compensi incentivanti da definire con separato atto, nella misura determinata dalla Giunta Comunale in riferimento al maggior gettito definitivamente accertato.

4. A decorrere dal 1° luglio 2012, non si procede a ll'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi erariali, regionali e locali, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, ai sensi del comma 10, art. 3, del D.L. 2 marzo 2012 n.16

5. La disposizione di cui al comma 5 non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo, ai sensi del comma 11, art. 3, del D.L. 2 marzo 2012 n.16

ARTICOLO 18 RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme liquidate dal comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell'avviso di liquidazione o di accertamento e salvo che sia emesso provvedimento di sospensione.

2. il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente a pena di decadenza entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo

ARTICOLO 19 RIMBORSI

1. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l'imposta, per la quota di competenza comunale, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Le somme liquidate dal Comune ai sensi del comma 1, possono, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune medesimo entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti a titolo di Imposta Municipale Propria.

3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo pari ad € 12

ARTICOLO 20 SANZIONI ED INTERESSI

1. Si applicano, in quanto compatibili, a tutte le violazioni al presente regolamento, le disposizioni del Regolamento generale delle entrate, e delle seguenti norme :

a) Decreti Legislativi n.ri 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997 e s.m.i.

b) Articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e s.m.i.

c) Articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214 e s.m.i.

ARTICOLO 21 CONTENZIOSO

1 - Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni contenute nel D.Lgs. 31-12-1992 n. 546 e successive modificazioni.

ARTICOLO 22 FUNZIONARIO RESPONSABILE

Dalla Giunta Comunale è designato un funzionario cui sono conferiti i poteri e le funzioni per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i decreti, appone il visto di esecutività sui ruoli coattivi, attua le procedure ingiuntive e dispone i rimborsi.

ARTICOLO 23 RINVIO

1. Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, ed alla Legge 27 Luglio 2000, n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente".

2. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.

ARTICOLO 24 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento ha effetto **dal 1° gennaio 2012**.

2. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, **e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione**. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Copia Conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo
Albino, lì 08/05/2012

Il Dipendente Addetto
Lia Noris